Trasformare una società straniera in una società ungherese? Possibile da agosto 2022!

Il 1° agosto 2022 sarà un giorno importante per il diritto societario ungherese, poiché entrerà in vigore la legge n. CXXIV del 2021 sulla trasformazione transfrontaliera, fusione, divisione e altre novità

Il titolo del presente elaborato potrebbe apparire complesso, ma in realtà il suo contenuto è molto semplice ed è così riassumibile: la riforma permetterà ad una società di un altro paese U.E. di operare la cd. trasformazione transfrontaliera, diventando così una società di diritto ungherese. Ovviamente il procedimento può operare anche *vice versa* essendo possibile per una società di diritto ungherese trasformarsi in una società di diritto di un altro paese dell'U.E, il tutto senza doversi previamente estinguere, mantenendo così una continuità della propria personalità giuridica.

La trasformazione societaria transfrontaliera ha una lunga storia. La sua prima apparizione in Ungheria si riconduce alla legge CXL del 2007 sulle fusioni transfrontaliere di società di capitali (Tetv.). Sotto molti aspetti, il Tetv. è stato prodromo di molte novità, in quanto ha aperto la strada ad un più efficiente (ed economico) processo decisionale all'interno delle società nell'Unione Europea, attraverso la predisposizione di una normativa organica

Il tallone d'Achille però era il suo ambito ristretto, poiché la legge disciplinava unicamente la fusione transfrontaliera, laddove invece non contemplava il fenomeno del trasferimento o della scissione transfrontaliera della sede legale di una società.

Come già menzionato nel nostro articolo precedente1, prima della modifica che si appresta ad entrare in vigore, non era possibile assicurare la continuità della personalità giuridica delle società che operavano la trasformazione transfrontaliera. La conseguenza è che le procedure utilizzate finora erano piuttosto costose, complicate e lunghe, implicando sostanzialmente dapprima l'estinzione della società (nel paese d'origine) e successivamente la ri-costituzione di un nuovo ente nell'ordinamento giuridico di destinazione. Questo *impasse* ha impedito sicuramente a molte società di fare *business* all'estero, scontando così la pena di una normativa poco organica e armonizzata.

Proprio questo è il limite che la direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2019 (che modifica la direttiva (UE) 2017/1132) si era posto di superare, imponendo gli stati membri il termine del 31 gennaio 2023 per recepirla nei loro ordinamenti.

Il legislatore ungherese ha tempestivamente adempiuto al suo obbligo di implementazione con la già richiamata legge CXXIV del 2021 che entrerà in vigore a partire dal 1 agosto 2022.

In conformità con le disposizioni della direttiva, il campo di applicazione della legge riguarda le sole società di capitali, cioè, per l'Ungheria, le società a responsabilità limitata e le società per azioni. Ciò significa che altre tipologie societarie abbreviate come Bt. o Kkt non potrebbero agevolarsi della nuova riforma (per le dette forme societarie sarà dunque ancora necessaria la previa estinzione per poi procedere la ri costituzione dell'ente nel paese di destinazione).

Per esigenze di protezione delle istanze dei creditori sociali, la possibilità di ricorrere alla trasformazione è tipica, implicando così che non vi si possa ricorrere se non nelle situazioni esplicitamente previste dall'ordinamento ungherese.

Esempi di casi in cui la trasformazione della società non è ammissibile è quando la società è soggetta a una procedura di liquidazione coatta ("kényszertörlés"), di fallimento ("felszámolás"), di liquidazione ("végelszámolási eljárás"), o a una procedura di conciliazione in sede non contenziosa volta a consentire alla società di comporre la propria crisi attraverso il raggiungimento di un accordo con il ceto creditizio.

In linea con la normativa sovranazionale, la riforma contiene anche disposizioni sulla scissione transfrontaliera, ai sensi delle nuove regole di trasformazione, nonché sulla regolamentazione delle fusioni transfrontaliere.

In linea con la direttiva, la normativa contiene disposizioni sulla scissione transfrontaliera ai sensi delle nuove regole di trasformazione, nonché sulla ri-regolamentazione delle fusioni transfrontaliere.

(questo paragrafo mi sembra una ripetizione di quanto già detto sopra)

La legge definisce una trasformazione transfrontaliera come una trasformazione in cui una società registrata nel registro delle imprese (Kft., Zrt. o Nyrt. in Ungheria), pur mantenendo la propria personalità giuridica, converte la sua forma giuridica in una forma di società di capitali secondo il diritto dello Stato membro ospitante (o di destinazione) senza che ciò comporti la sua previa estinzione.

La trasformazione transfrontaliera è decisa dall'assemblea dei soci / azionisti dell'azienda, dopodiché deve essere elaborato un progetto di trasformazione, che deve contenere le informazioni più rilevanti del procedimento.

I piani di trasformazione devono includere un programma temporale dell'operazione, la previsione del nuovo atto costitutivo e le garanzie da offrire ai soci. Il progetto di trasformazione (*átalakulási tervezet*) deve anche prevedere il piano di bilancio all'apertura e alla chiusura della trasformazion (*záró-, és nyitó vagyonmérleg-tervezete*) nonchè l'inventario dei beni (*vagyonleltár-tervezete*) della società precedente e di quella successiva. Infine l'amministratore delegato deve fornire una propria dichiarazione che comunichi il nulla osta – per quanto a lui noto – circa l'operazione straordinaria in oggetto.

La legge prevede anche il coinvolgimento di un revisore legale dei quale elemento di garanzia della tenuta del bilancio *ante* e *post* trasformazione, nonchè del tasso di cambio del compenso monetario offerto ai soci fuoriusciti in occasione della trasformazione.

Seguendo la direttiva (UE) 2019/2121, la legge prevede poi tre gruppi privilegiati di soggetti all'interno della procedura: i soci /membri / azionisti, i dipendenti e i creditori dell'impresa.

La società deve preparare una relazione per i soci e i dipendenti, che può essere un unico ovvero essere composto da due rapporti separati per i due gruppi privilegiati.

La relazione deve indicare le ragioni della trasformazione transfrontaliera, gli aspetti legali ed economici e gli effetti della trasformazione sui soci e sui dipendenti. È pure previsto che la notifica diretta ai soci includa le modalità per questi di opporsi alla trasformazione, nonché una speciale causa di recesso per i soci dissidenti.

Oltre ai dipendenti e ai soci, si presta particolare attenzione alla protezione degli interessi dei creditori della società. Se i creditori non sono soddisfatti delle garanzie fornite dalla società nel progetto di trasformazione, hanno la possibilità di chiedere ulteriori salvaguardie attraverso un ricorso al giudice competente.

Un'ulteriore tutela è l'obbligo di trasparenza, realizzato attraverso la necessità di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale (delle società) l'operazione in essere con il dettagli più rilevanti.

L'assemblea dei soci/ azionisti della società è poi quello deputato alla decisione sul progetto di trasformazione, deliberando a maggioranza qualificata. I soci che si dovessero opporre al progetto sono ammessi al recesso dalla società, nel qual caso è per loro previsto un rimborso della propria partecipazione societaria.

Dopo l'approvazione del progetto di trasformazione e dei documenti relativi, la società inoltra una formale dichiarazione al tribunale attestante che la società ha rispettato le procedure previste dalla legge. Oltre a verificare il rispetto formale della legge ungherese, il tribunale accerta anche che l'operazione non sia preordinata all'elusione fraudolenta delle disposizioni nazionali o sovranazionali, nel qual caso rigetta la richiesta di trasformazione.

Il tribunale durante questa fase prenderà altresì contatti con tutti gli enti amministrativi e di controllo che abbiano giurisdizione sulla società istante, onde verificare la legittimità della procedura.

Il tribunale deve decidere entro novanta giorni dalla data della domanda della società se emettere il certificato di pre-trasformazione.

Nel caso poi di una società straniera che desidera trasferire la sua sede legale in Ungheria, la richiesta di registrazione deve essere presentata apresso il Tribunale delle Imprese ungherese competente in base alla sede legale della società, entro 30 giorni dall'emissione del certificato rilasciato nello Stato membro d'origine (cioè lo stato di provenienza). Il certificato rilasciato all'estero sarà considerato dal giudice come prova del rispetto delle normative applicabili del Paese nello Stato membro d'origine, e le circostanze ivi accertate non potranno essere oggetto di revisione da parte del giudice ungherese.

La principale conseguenza giuridica di una trasformazione transfrontaliera è che la società ungherese di derivazione sarà a tutti gli effetti successore legale della società di provenienza, senza soluzione di continuità, mantenendo così la medesima personalità giuridica e la continuità anche dei contratti di lavoro all'interno della stessa.

La riforma prevede una normativa secondaria per le regole dettate in materia di fusioni e scissioni transfrontaliera anche alle trasformazioni transfrontaliere.

Come delineato, il trasferimento transfrontaliero della sede legale di una societádiventerà più rapido, più economico e più facile a partire dal 1° agosto 2022. Se siete interessati alle regole dettagliate per i trasferimenti transfrontalieri, contattate il nostro studio legale!